25836-20





LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

OPPOSIZIONE ESECUTIVA

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 24750/2017

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Presidente -

Cron. 25836

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Consigliere -

Rep. C.1.

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere - Ud. 29/09/2020

Dott. CRISTIANO VALLE

- Consigliere - CC

Dott. PAOLO PORRECA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24750-2017 proposto da:

ALESSANDRO, rappresentato e difeso

dall'avvocato

), domiciliazione

p.e.c.

- ricorrente -

contro

COMUNE NOCERA INFERIORE, BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1202/2017 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 30/08/2017;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;



Rilevato che

Alessandro I i opponeva a norma dell'art. 617, cod. proc. civ., a un'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione rigettava la domanda di assegnazione delle somme pignorate presso il terzo tesoriere bancario, e in danno del Comune debitore, ritenendo nullo il pignoramento perché ricaduto su somme indisponibili stante la delibera di vincolo delle somme adottata dall'ente locale;

il Tribunale rigettava l'opposizione osservando che l'estrema genericità dei motivi di opposizione, rimediata parzialmente con rinnovo della citazione, non impediva di esaminarne nel merito l'infondatezza, non avendo l'opponente rispettato l'onere della prova sullo stesso gravante, atteso che non aveva prodotto neppure un documento da cui si potesse evincere la prova di quanto affermato, ovvero dell'esistenza di pagamenti estranei a quelli vincolati ovvero non rispettosi dell'ordine preferenziale necessario a renderli opponibili al creditore procedente;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Alessandro o articolando tre motivi;

Rilevato che

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 547, 548, 617, cod. proc. civ., 111 Cost., 2697, cod. civ., poiché il Tribunale, nel richiamare genericamente le motivazioni poste dal giudice dell'esecuzione a base della sua decisione, avrebbe errato mancando di considerare che il deducente aveva contestato a verbale la dichiarazione di terzo, resa nel senso di un saldo di conto negativo, tale restato anche se ridotto per un'anticipazione di cassa ex art. 222 del d.lgs. n. 267 del 2000, evidenziando sia la pignorabilità dell'anticipazione, sia la violazione dell'ordine dei pagamenti estranei ammessi dal debitore che aveva affermato, invece, di aver tenuto ferma la necessaria sequenza cronologica;

co il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, 116, 617, cod. proc. civ., 2697, cod. civ.,



poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il deducente aveva contestato l'affermazione del debitore per cui quest'ultimo avrebbe rispettato l'ordine cronologico dei pagamenti per debiti estranei a quelli vincolati con la delibera, producendo provvedimenti che lo indicavano e chiedendo l'acquisizione dei corrispondenti mandati, sicché aveva evaso l'impegno di allegazione, cui conseguiva lo speculare onere della prova a canco del Comune;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, 116, 617, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., in uno all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché il Tribunale avrebbe mancato di considerare i documenti prodotti e richiamati con la seconda censura, dai quali, in mancanza della richiamata prova da parte del Comune, rimasto contumace nel giudizio di opposizione, avrebbe dovuto evincersi la caduta del vincolo d'indisponibilità delle somme staggite;

Rilevato che

preliminarmente deve osservarsi che il ricorso risulta notificato sia al debitore esecutato che al terzo;

nel caso, il terzo pignorato è litisconsorte necessario, avendo un interesse all'accertamento del difetto di debiti, per non essere poi costretto a pagare di nuovo al creditore del suo creditore (Cass., 05/06/2020, n. 10813);

nel merito cassatorio, i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione;

questa Corte ha chiarito che il rilievo officioso dell'impignorabilità operato dal giudice dell'esecuzione in sede di pronuncia sulla domanda di assegnazione, avanzata nel procedimento esecutivo presso terzi, all'esito di sommaria attività accertativa, è rimediabile con opposizione agli atti esecutivi (Cass., 20/05/2015, n. 10243), come avvenuto nel caso di specie;

nell'ipotesi, la dichiarazione era stata formalmente negativa, con specifica di riduzione del saldo negativo di conto all'esito di un'anticipazione di cassa sopravvenuta;



il giudice dell'esecuzione, d'altro canto, con motivazione condivisa con pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione formale, rigettava l'assegnazione, affermando l'impignorabilità delle somme in ragione della delibera di vincolo e dell'assenza di prova, da parte opponente, in ordine al mancato rispetto del vincolo stesso ovvero dell'ordine cronologico di pagamento dei debiti estranei, a mezzo dell'utilizzo delle somme oggetto dell'anticipazione di cassa sopravvenuta;

in tal modo, peraltro, ha ritenuto positiva la dichiarazione, affermando implicitamente, senza opposizioni sul punto, la sussistenza di somme astrattamente assegnabili, riferite, come detto, all'anticipazione;

diversamente, del resto, come rilevato nella prima censura, il giudice dell'esecuzione avrebbe comunque dovuto procedere all'accertamento dell'obbligo del terzo;

tale ragione decisoria è erronea poiché, in tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente a oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiari di ufficio la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell'organo esecutivo alle finalità di cui all'art. 159, secondo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni d'impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può



formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell'impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di ufficio (Cass., 26/03/2012, n. 4820);

nella fattispecie, l'opponente, come riportato compiutamente in ricorso e documentato con i relativi allegati, aveva indicato impegni di spesa (non inverosimilmente estranei), del 2012, successivi al suo credito, del 2011, sicché spettava al Comune la prova di aver invece rispettato, in concreto, il vincolo e, al di fuori del vincolo, l'ordine temporale dei pagamenti;

sul punto l'esame delle allegazioni e documentazioni ad opera del Tribunale è assente, e le affermazioni sulla ripartizione dell'onere della prova sono, come anticipato, viziate;

spese al giudice del rinvio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2020

Il Presidente t.ssa koberta Vivaldi

IL FUNZIONAR O GIUDIZIARIO Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 1 3 NOV. 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. ssalvimona Cicardello

